



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo
MM/SP

Tit. I/13

Decreto Rettorale n. **1930** del **21 maggio 2018**

Oggetto: “Regolamento per l’elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15.03.2012;

Visto il “Regolamento per l’elezione del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto”, emanato con D.R. 1639 dell’8 maggio 2015;

Considerata la necessità di armonizzare tale Regolamento al “Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle Commissioni istruttorie”, approvato dal Senato Accademico con deliberazione n 7/2018/IV/3 nella seduta del 23 aprile 2018;

Vista la Carta d’Intenti “IO PARLO E NON DISCRIMINO”, dell’8 marzo 2016, con la quale l’Ateneo si impegna ad adeguare i propri atti regolamentari al linguaggio di genere;

Vista la deliberazione n. 4/2018/IV/2 del 24 aprile 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole;

Considerato ogni opportuno elemento;

D E C R E T A

Il “Regolamento per l’elezione del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto”, è emanato nella versione di seguito allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto.

F.TO IL RETTORE
(Prof. Gianmaria AJANI)

Visto: la Direttrice
della Direzione Affari Generali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

REGOLAMENTO PER L' ELEZIONE DEL COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo nel Comitato di selezione per la designazione dei/delle candidati/e al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

ART. 2 - Rappresentanze nel Comitato di selezione

1. Ogni 3 anni accademici sono indette le elezioni per il rinnovo dei/delle rappresentanti dei/delle docenti e del personale tecnico – amministrativo nel Comitato di selezione per la designazione dei/delle candidati/e al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

2. Il Comitato di selezione è composto da:

- 3 componenti eletti/e dai/delle professori/professoressse ordinari/e;
- 3 componenti eletti/e dai/dalle professori/professoressse associati/e;
- 3 componenti eletti/e dai/dalle ricercatori/ricercatrici;
- 3 componenti eletti dal personale tecnico – amministrativo.

3. Qualora in corso di mandato un/una rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il/la primo/a tra i/le candidati/e non eletti/e.

ART. 3 - Indizione

1. Le elezioni dei/delle rappresentanti nel Comitato di selezione per la designazione dei candidati/e nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo sono indette dal Rettore con proprio Decreto reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo almeno 30 giorni prima dell'inizio delle elezioni.

2. Tale decreto deve indicare:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- b) i termini e le modalità per le segnalazioni relative agli elenchi dell'elettorato attivo;
- c) i termini e le modalità di presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale e alla Commissione elettorale d'Appello.
- d) l'Ufficio competente e tutte le scadenze relative alla procedura elettorale.

3. La votazione si svolge in contemporanea con la prima tornata della votazione dei rappresentanti nel Senato Accademico.

Art. 4 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione delle componenti del Comitato di selezione spetta:

- a) ai/alle professori/professoressse di prima fascia per l'elezione dei 3 rappresentanti dei/delle professori/professoressse ordinari/e;
- b) ai/alle professori/professoressse di seconda fascia per l'elezione dei 3 rappresentanti dei/delle professori/professoressse associati/e;
- c) ai/alle ricercatori/ricercatrici per l'elezione dei 3 rappresentanti dei/delle ricercatori/ricercatrici;
- d) al personale tecnico-amministrativo, collaboratori/collaboratrici ed esperti/e linguistici/linguistiche, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l'elezione dei/delle 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

ART. 5 - Modalità di elezione

1. L'elezione avviene per liste distinte per le 4 rappresentanze:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

- lista professori/professoressa di prima fascia;
 - lista professori/professoressa di seconda fascia;
 - lista ricercatori/ricercatrici;
 - lista personale tecnico – amministrativo.
2. Ogni elettore esprime una preferenza.

ART. 6 - Candidature

1. Le candidature sono presentate secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di indizione e comunque non oltre il 15° giorno antecedente le votazioni.
2. I nomi dei/delle candidati/e devono essere corredati dai dati anagrafici.
3. La presentazione delle candidature avviene per liste distinte per le 4 rappresentanze di cui all'art. 5.
4. La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella categoria di appartenenza. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro il 2° giorno antecedente le votazioni;
5. Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

ART. 7 - Eleggibilità e incompatibilità

1. Non possono far parte del Comitato di selezione i/le candidati/e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, coloro che ricoprono il ruolo di Rettore, Prorettore, Vicerettori, Direttore di Dipartimento o Consigliere di Amministrazione dell'Ateneo e i/le titolari di cariche in organi di governo in altri Atenei pubblici e privati.
2. Non possono candidarsi a far parte del Comitato di selezione i/le candidati/e per il Senato Accademico e i Consiglieri di Amministrazione che hanno ricoperto il ruolo nei tre anni precedenti.
3. I/le componenti del Comitato di selezione non sono rieleggibili nella votazione immediatamente successiva.

ART. 8 - Costituzione Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale preposta è la stessa Commissione nominata per l'elezione dei/delle Componenti nel Senato Accademico.

ART. 9 - Compiti della Commissione elettorale

1. Per quanto riguarda i compiti della Commissione elettorale si rinvia a quanto previsto dal relativo articolo del "Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e delle Commissioni Istruttorie".

ART. 10 - Commissione elettorale d'Appello

1. La Commissione elettorale d'appello preposta è la stessa Commissione d'appello nominata per l'elezione dei/delle Componenti nel Senato Accademico.

ART. 11 - Compiti della Commissione elettorale d'Appello

1. Per quanto riguarda i compiti della Commissione elettorale d'Appello si rinvia a quanto previsto dal relativo articolo del "Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e delle Commissioni Istruttorie"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

ART. 12 - Nomina Comitato di selezione

1. Risultano eletti i/le candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in ciascuna categoria di rappresentanza. In caso di parità prevale il/la più giovane di età.
2. Dopo la proclamazione degli/delle eletti/e o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il Rettore provvede tempestivamente e comunque entro i 3 giorni successivi con proprio decreto alla nomina dei/delle Componenti del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto.

ART. 13 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, valuta, mediante esame del Curriculum Vitae presentato dai/dalle candidati/e il possesso dei requisiti indicati dai bandi di selezione, e procede entro 30 giorni alla valutazione delle candidature pervenute formando una rosa di 10 candidati appartenenti al personale di ruolo dell'Università e 5 candidati non appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo.
2. Per la validità delle riunioni e delle decisioni del Comitato di selezione si rinvia a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 82 dello Statuto di Ateneo.

ART. 14 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto compatibili, le disposizioni del "Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e delle Commissioni Istruttorie".